PRAMMATICA SANZIONE
DI S. M. CATTOLICA

CON AUTORITA' DI LEGGE

PER L' ESILIO DA' REGNI DI SPAGNA

DEI

REGOLARI DELLA COMPAGNIA

OCCUPAZIONE DELLE LORO ENTRATE

E proibizione del loro ristabilimento in alcun tempo, con altre precauzioni nella medesima espresse.

LUGANO

1767.

DON CARLO per la Grazia di Dio Re di Castiglia, di Leone, d' Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murzia, di Kaen, delle Algarvie, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali, ed Occidentali, delle Isole e Terra ferma del Mare Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, Conte d' Ausburg, di Fiandra, del Tirolo, di Barcellona, Signore di Biscaglia, e di Molina &c.

Al Serenissimo Principe D. Carlo mio diletto ed amato Figlio; agli Infanti, Prelati, Duchi, Mar-

 chesi,

chesi, Conti, Ricchi Uomini, Priori degli Ordini, Commendatori, e Sotto Commendatori, Governatori dei Castelli, Terre fortificate e non fortificate; ed a' miei Consiglieri, Presidente, ed Auditori delle mie Udienze, Ministri ed altri Subalterni della mia Casa, Corte, e Cancellerie, e a tutti i Correggitori, ed Intendenti, Assistente, Governatori, Alcaldi maggiori ed ordinari, e a tutti gli altri Giudici e Tribunali di questi miei Regni, siano di Giurisdizione Regia, o di Signori, o di Abbazie, o di Ordini di qualsisia stato, condizione, e qualità, non solo a quegli che presentemente esistono, ma ancora a quegli che potessero crearsi in futuro, ed a ciascuno di voi in particolare. Sia Noto, che essendomi uniformato al parere dei Signori del mio Consiglio Reale, nel Consiglio straordinario solito tenersi con motivo delle conseguenze dei passati accidenti, comunicatomi nel Consul-

to

to de 29. dell' antecedente Gennaro; ed a quanto sopra l' istesso affare, essendo di simil sentimento, mi hanno esposto persone del più sublime carattere e notoria esperienza: stimolato da gravissime cause relative all' obbligo in cui sono di mantenere in subordinazione, tranquillità, e giustizia i miei Popoli, e da altri motivi giusti e necessari riservati nel mio R. Animo: usando della suprema autorità economica depositata dall' Onnipotente nelle mie mani per la protezione da miei Sudditi, e rispetto della mie Corona: Ho ordinato esiliarsi da tutti i miei Stati di Spagna, Indie, Isole Filippine, ed altre adiacenze i Regolari della Compagnìa, così Sacerdoti, come Coadiutori o Laici che abbiano fatto la prima Professione, ed i Novizi che vorranno seguirli; e che siano occupate tutte le rendite della Compagnìa ne miei Stati; e per l' esecuzione uniforme in tutti i medesimi, ho dato piena

e pri-

e privativa commiſſione ed autorità con mio Real Decreto de 27. Febbraro al Conte d' Aranda Preſidente del mio Conſiglio, con facoltà di procedere immediatamente a prendere i provvedimenti opportuni.

I. E ſimilmente ho ordinato che il Conſiglio faccia pubblica in tutti queſti Regni la citata mia Reale determinazione; manifeſtando agli altri Ordini Regolari la confidenza, ſoddisfazione, e ſtima che da me eſigono per la loro fedeltà e dottrina, oſſervanza della vita Religioſa, eſemplare ſervizio della Chieſa, retto metodo dei loro ſtudi, e ſuffiiciente numero di Soggetti abili ad aiutare i Veſcovi e Parochi nel paſcolo Spirituale delle Anime, e per il loro ritiro dai negozi di Governo come alieni e diſcordi dalla vita aſcetica e religioſa.

II. Egualmente farà intendere ai Reverendi Prelati Dioceſani, Aſſemblee, Capitoli Eccleſiaſtici, ed altri Ceti, o Corpi Politici del Re-

gno,

gno, che nel mio Real Petto restano riservati i giusti e gravi motivi che con mio rammarico hanno obbligato il mio Real Animo a questo necessario provvedimento; prevalendomi unicamente della economica potestà, senza procedere con altri mezzi, seguendo in ciò l' impulso della mia Real Benignità, come Padre e Protettore dei miei Popoli.

III. Dichiaro che nell' occupazione delle rendite della Compagnia si comprendono i di Lei beni ed effetti, così mobili, come immobili, o rendite Ecclesiastiche che legittimamente posseggono nel Regno; senza pregiudizio de' pesi che vi siano annesi, della mente dei Fondatori, e degli alimenti vitalizj dei Religiosi, che saranno di cento pezze, durante la loro vita, ai Sacerdoti; e di novanta ai Laici, pagabili dalla massa generale, che si formerà dei beni della Compagnia.

IV. In questi alimenti vitalizj

non

non saranno compresi i Gesuiti Stranieri che indebitamente esistessero nei miei Stati dentro de' loro Collegi o fuori di essi, ò in Case particolari, vestendo abito lungo Ecclesiastico, o quello di semplice Abate, o in qualunque destino in cui si trovassero impiegati, che per altro dovranno similmente uscire da' miei Regni senza distinzione alcuna.

V. Neppure saranno compresi negli alimenti i Novizi che eleggeranno volontariamente di seguir gli altri, per non essere ancora impegnati colla Professione, e per trovarsi in libertà di separarsi.

VI. Dichiaro che se alcun Gesuita uscirà dalli Stati della Chiesa (dove tutti si dirigono) o darà giusto motivo di risentimento alla Corte co' suoi portamenti, o scritti, gli cesserà immediatamente la pensione assegnata. E benchè non devo presumere che il Corpo della Compagnia mancando a' più stretti, e maggiori doveri, voglia intendere o permet-

mettere che alcuno de' ſuoi Religioſi ſcriva contro il riſpetto e ſommiſſione dovuta alla mia reſoluzione con titolo o preteſto di apologie o difeſe dirette a perturbar la pace de' miei Regni, o per mezzo di Emiſſari ſegreti coſpirare al medeſimo fine; in tal caſo, che non ſi ſpera ſia per darſi, ceſſerà la penſione a tutti.

VII. Di ſei in ſei meſi ſarà pagata la metà della penſione annuale a' Geſuiti per mezzo del Banco del Giro, per mano del mio Miniſtro in Roma, quale avrà particolar cura di aver notizia di quegli che moiono, o decadono per loro colpa dalla penſione per defalcarne l' importare.

VIII. Circa all' amminiſtrazione ed applicazioni equivalenti dei Beni della Compagnia in opere pie, come ſarebbero dotazioni di Parrocchie povere, Seminari Conciliari, Caſe di miſericordia, ed altri pii fini, uditi gli Ordinari Eccle-

siastici in ciò che sia necessario e conveniente; mi riservo di prendere separatamente provvedimenti, senza che in nulla si defraudi la vera Pietà, nè si pregiudichi la causa pubblica o il diritto del terzo.

IX. Proibisco per legge e regola generale che mai possa tornare ad ammettersi in tutti i miei Regni nessun Individuo della Compagnia in particolare, nè in Corpo di Comunità, con verun pretesto o colore che sia, nè sopra di ciò ammetterà il mio Consiglio o altro Tribunale istanza alcuna; anzi prenderanno preventivamente i Tribunali i più severi provvedimenti contro gl' infrattori, e contro tutti quelli che aiuteranno e coopereranno a simile intento, castigandoli come perturbatori della pubblica tranquillità.

X. Nessuno degli attuali Gesuiti Professi benchè esca dall' Ordine con licenza formale del Papa, e resti Secolare o Prete, o passi ad

altra

altra Religione, potrà tornare in questi Regni senza ottenerne special mia permissione.

XI. In caso di conseguirla (e si concederà prese le opportune notizie) dovrà prestare il giuramento di fedeltà in mano del Presidente del mio Consiglio, promettendo con buona fede che non tratterà nè in pubblico nè in segreto con Individui della Compagnia, sotto pena di esser trattato come reo di Stato; e varranno contro di esso le prove privilegiate.

XII. Neppure potrà insegnare, predicare o confessare in questi Regni quantunque fosse uscito, come si è detto dall' Ordine, e si fosse sottratto dall' obbedienza del Generale; ma potrà godere rendite Ecclesiastiche che non ricerchino tali pesi.

XIII. Nessun mio Suddito benchè Ecclesiastico Secolare o Regolare potrà chiedere Patente di Fratellanza al Generale della Compagnia,

o ad altri in ſuo nome, ſotto pena di eſſer trattato come Reo di Stato, e varranno contro di eſſo ſimilmente le prove privilegiate.

XIV. Tutti quelli che le aveſſero al preſente, dovranno conſegnarle al Preſidente del mio Conſiglio o ai Correggitori e Tribunali del Regno, affinchè al ſuddet o ſiano rimeſſe ed archiviate, ed acciò non ſi faccia in appreſſo uſo delle medeſime; ſenza che ſia a queſti tali di pregiudizio l' averle tenute per il paſſato, purchè puntualmente eſeguiſcano la detta conſegna: ed i Tribunali prenderanno regiſtro dei nomi delle Perſone che le conſegneranno, acciò in queſta maniera non ſiano tacciati di mancanza alcuna.

XV. Chiunque manterrà corriſpondenza con i Geſuiti, reſtando generalmente ed aſſolutamente proibita, ſarà caſtigato a proporzione della ſua colpa.

XVI. Proibiſco eſpreſſamente a cia-

ciaſcheduno lo ſcrivere, declamare, o diſputare con preteſto di queſti provvedimenti in favore o contro di eſſi, anzi impongono ſilenzio in queſta materia a tutti i miei Sudditi, e comando che i traſgreſſori ſiano caſtigati come rei di leſa Maeſtà.

XVII. Per rimuovere le altercazioni o male intelligenze fra i Particolari, ai quali non ſpetta il giudicare nè l' interpetrare gli ordini del Sovrano, comando eſpreſſamente che neſſuno ſcriva, ſtampi, o ſparga fogli o opere riguardanti l' eſpulſione dei Geſuiti da' miei Dominj ſenza avere ſpecial licenza dal Governo, e inibiſco al Giudice delle Stampe, a' ſuoi Suddelegati, e a tutti i Tribunali de' miei Regni, di concedere tali permiſſioni o licenze, dovendo tutto ciò dipendere dagli ordini del Preſidente e Miniſtri del mio Conſiglio, con notizia del mio Fiſcale.

XVIII. Incarico rigoroſamente

ai

ai Reverendi Prelati Diocesani, ed ai Superiori degli Ordini Regolari di non permettere che i loro Sudditi scrivano, stampino, nè declamino sopra questo assunto, che in tal caso si renderebbero responsabili della non sperata infrazione per la parte di qualunque di essi, la quale dichiaro compresa nella Legge del Re Giovanni Primo, e Real Cedola spedita circolarmente dal mio Consiglio il dì 18. Settembre dell'anno passato per la sua più pronta esecuzione, a che devono tutti aver riguardo per interesse della pubblica quiete, e reputazione degli stessi Individui, affine di non attirarsi gli effetti della mia Reale indignazione.

XIX. Ordino al mio Consiglio che regolandosi a quanto sopra si contiene faccia spedire e pubblicare la R. Prammatica nella forma la più esatta e conveniente, acciò pervenga a notizia di tutti i miei Sudditi, e si osservi inviolabilmente,

e

e si dia esecuzione dalle Giustizie e Tribunali territoriali alle pene minacciare contro i violatori di queste disposizioni per il puntuale, pronto, ed invariabile adempimento di esse; e darà a tal fine tutti gli ordini necessari con preferenza a qualunque altro negozio, interessandovisi il mio Real Servizio; dichiarando che ai Consigli dell' Inquisizione, dell' Indie, degli Ordini, e di Azienda, ho ordinato rimettersi copie del mio Real Decreto per la respettiva intelligenza ed adempimento. E per la puntuale ed ivariabile sua osservanza in tuti i miei Stati, essendosi pubblicato in pieno Consiglio questo giorno il Real Decreto de' 27. di Marzo, quale contiene l' antecedente risoluzione ordinata osservarsi ed adempirsi nella maniera nel medesimo specificata; fu deliberato spedirsi la presente in forma di Legge e Prammatica Sanzione come se fosse fatta e promulgata nell' adunanza delle Corti, volendo che si osser-

vi

vi senza contravvenzione alcuna, al qual fine, essendo necessario, derogo, e rendo nullo quanto sia o possa esser contrario alla presente. Colla medesima incarico ai Molto Reverendi Arcivescovi, Vescovi, Superiori di tutti gli Ordini Regolari, Mendicanti, e Monastici, Visitatori, Provveditori, Vicari, ed altri Prelati, e Giudici Ecclesiastici di questi miei Regni, che la osservino esattamente, senza permettere che sotto verun pretesto si contravvenga a quanto in essa si comanda: Ed ordino ai Signori del mio Consiglio, Presidente, ed Auditori, Ministri della mia Casa e delle mie Udienze, e Cancellerie; Assistente, Governatori, Alcaldi maggiori ed ordinari, ed altri Giudici e Giustizie di tutti i miei Stati, che osservino, adempiscano, e diano esecuzione alla suddetta Legge e Prammatica Sanzione, e la facciano osservare in tutto e per tutto. dando a tal fine i provvedimenti necessari, senza

ſenza che ſi ricerchi alcun' altra dichia-
razione oltre a queſta, quale dee avere
il ſuo puntuale adempimento dal gior-
no che ſarà pubblicata in Madrid, e
nelle Città, Ville, e Luoghi di que-
ſti miei Regni nella forma conſueta
richiedendolo il mio Real Servizio,
la tranquillità, bene, ed utilità del-
la cauſa pubblica de' miei Sudditi.
Che tale è la mia volontà, come
pure che alla copia della preſente,
firmata da D. Ignazio Stefano di Hi-
gareda mio Notaro di Camera più
antico e di Governo del mio Con-
siglio, si preſti la medeſima fede e
credito che al ſuo originale.

Data nel Pardo a' due di Apri-
le dell' anno mille ſettecento ſeſſanta
ſette. Io il Re. Io Don Giuſeppe
Ignazio di Goyeneche Segretario del
Re Noſtro Signore la feci ſcrivere
di ſuo ordine = Il Conte d' Aranda
= Don Franceſco Zepeda = Don
Giacinto di Tudò = Don Franceſco
di Salazàr e Aguero = Don Giu-
ſeppe

ſeppe Emanuelle Dominguez = Regiſtrata = Don Niccolò Berdugo Tenente del Cancellier Maggiore = Don Niccolò Berdugo.

PUB-

PUBBLICAZIONE

NELLA Città di Madrid a' due del mese d' Aprile dell' anno mille settecento sessanta sette, avanti le Porte del Real Palazzo, in faccia al Balcone principale del Re N. Signore, ed alla Porta di Guadalaxara dove è il pubblico concorso dei Mercanti ed Uffiziali, essendo presenti D. Giovanni Stefano di Salaverri, D. Gio. Antonio di Peñarotonda, D. Benedetto Antonio di Barreda, Don. Pietro Ximenz di Mesa Alcaldi della Casa e Corte di S. M., si pubblicò la Real Prammatica Sanzione antecedente con Trombe e Timpani, per mezzo di pubblico Banditore, trovandosi presenti differenti Alguazili della suddetta Real Casa e Corte, ed altre molte Persone, di

che

che faccio fede in Don Francesco Lopez Navamuel Notaro di Camera del Re N. Signore, del numero di quegli che risiedono nel suo Consiglio.
Don Francesco Lopez Navamuel.